29/06/2018 /pr /F:\CITRIX\STRAMM\DOCSTR\2017VIMASNC12
REPERTORIO N. fasc
REPUBBLICA ITALIANA
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
SCHEMA DI CONTRATTO PER L'APPALTO DEI LAVORI PER IL
RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE AD USO
CICLOPEDONALE DEL TRACCIATO FERROVIARIO DISMESSO
BOLOGNA VERONA – CIG – CUP C71B16000310002.
Oggi, nell'anno duemila () alle ore (),
nella sede della Città metropolitana di Bologna - Via Zamboni n. 13, avanti a me
Dott. Roberto Finardi, Segretario Generale ed in tale qualità Ufficiale Rogante
dell'Amministrazione Città metropolitana di Bologna, e in assenza di testimoni per
avervi le parti contraenti, me consenziente ed avendone i requisiti di legge,
espressamente rinunziato, si sono personalmente costituiti i Signori:
• il Dott.Ing. Pietro Luminasi, nato a Cervia (RA) il 24/09/1953, domiciliato
per la carica presso la sede della Città metropolitana di Bologna - Via
Zamboni, 13 – Bologna, che interviene nel presente atto nella sua qualità di
Dirigente del Servizio Progettazione Costruzioni e Manutenzione strade
della Città metropolitana (C.F. /P.IVA 03428581205), in nome, per conto e
nell'interesse esclusivo della quale agisce, in conformità all'art. 107 del D.
Lgs. 267/2000 e all'art. 39 dello Statuto dell'Ente, nonché all'art. 32, comma

14, del D.Lgs. 50/2016 ed all'art. 31 dell'ultravigente Regolamento

Provinciale per i Contratti, per dare esecuzione alla determinazione

dirigenziale n. PG del;

nome e per conto di con sede legale a via,	
(C.F.e P.I). VARIABILE: nella persona del procuratore speciale	
Sig nato a il (procura speciale	
notaio di Rep. n del registrata	
a il in atti al fascicolo) e domiciliato per	
la carica presso la sede della ditta stessa,	
Le parti, come sopra costituite, che nel contesto del presente atto verranno chiamate	
per brevità, rispettivamente anche "Città metropolitana" e "Appaltatore",	
PREMESSO CHE	
- con determinazione dirigenziale n.757 del 30/06/2017 PG 41301/2017 è stato	
approvato il progetto definitivo dell'intervento di cui trattasi per l'importo	
complessivo di € 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00), finanziato per una prima	
quota pari a € 2.000.000,00, con deliberazione della Giunta della Regione Emilia	
Romagna n. 2425 del 28/12/2016;	
- a seguito dell'assegnazione e concessione della restante quota di finanziamento di	
Euro 3.000.000,00 con deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna	
n. 1644 del 30/10/2017, con determinazione dirigenziale n.1587 del 29/12/2017	
PG 77867/2017 è stato approvato il progetto esecutivo, rinviando a successivo	
atto l'approvazione delle relative modalità esecutive, previa validazione del	
progetto stesso;	
- con determinazione dirigenziale n del, a seguito delle modifiche	
apportate al progetto in conseguenza dell'attività di verifica, è stato riapprovato il	
progetto esecutivo dei lavori per il recupero e la riqualificazione ad uso	
ciclopedonale del tracciato ferroviario dismesso Bologna Verona, fermo restando	
l'importo complessivo di € 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00), comprendente	

lavori in appalto per € 3.731.264,05 (Euro	
tremilionisettecentotrentunomiladuecentosessantaquattro/05) di cui € 492.749,45	
(Euro quattrocentonovantaduemilasettecentoquarantanove/45) per oneri del	
personale soggetti a ribasso ed € 59.400,00 (Euro	
cinquantanovemilaquattrocento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a	
ribasso, oltre I.V.A., ed è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP)	
n.C71B16000310002;	
- è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG) n;	
- a seguito dell'esperimento della gara a procedura aperta, con determinazione	
dirigenziale n PG del, i lavori in appalto sono stati aggiudicati	
all'Impresa, con il ribasso percentuale del% (
percento) per l'importo di € (Euro)	
comprensivo degli oneri per la sicurezza e degli oneri del personale ed è stato	
assunto il relativo impegno di spesa n;	
- (caso di aggiudicazione a Consorzio) il Consorzio aggiudicatario ha indicato	
quale consorziata esecutrice l'Impresa con sede	
in;	
- responsabile unico del procedimento dei lavori di cui al presente atto è l'ing.	
Pietro Luminasi, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;	
- l'Appaltatore ha trasmesso la documentazione di cui all'allegato XVII al D.Lgs.	
81/08, verificata positivamente dal Committente;	
- (in caso di modifica dello stato dei luoghi) il responsabile del procedimento e	
l'appaltatore, rappresentato dal Sig in qualità di	
, in data hanno sottoscritto il verbale, in	
atti al fascicolo, dal quale risulta che permangono le	

condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del	
presente atto;	
- (in alternativa - in caso di modifica dello stato dei luoghi e consegna dei lavori	
già effettuata in pendenza del perfezionamento contrattuale) in data	
i lavori in oggetto sono stati consegnati come risulta da	
apposito atto, previa sottoscrizione del verbale, in atti al fascicolo	
, dal quale risulta che permangono le condizioni che	
consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto;	
- la ditta risulta iscritta negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi	
ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cc.dd.	
"white lists") tenuto dalla Prefettura di, come da risultanze in atti al PG	
(vedi riferimento amm.vo esito verifiche d'ufficio) VARIABILE – ditta	
non presente in "white lists": la Città metropolitana, mediante l'acquisizione della	
comunicazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di Bologna in data	
(in atti al PG), ha preso atto che nei confronti	
dell'appaltatore non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di	
cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;	
- l'appaltatore ha costituito la prescritta cauzione definitiva di €	
(Euro	
tutte le obbligazioni assunte col presente atto mediante polizza	
fidejussoria/fidejussione bancaria n della Società/Istituto	
rilasciata in data (in atti al PG	
);	
- (caso di Ditta appaltatrice non avente sede nel Comune di Bologna) ai fini del	
presente contratto l'appaltatore elegge domicilio in Bologna, via	

presso gli Uffici comunali/presso lo studio di	
professionista/presso gli uffici di società legalmente riconosciuta1. Tutte le	
comunicazioni e intimazioni saranno effettuate al domicilio eletto, fintanto che	
non sarà comunicata una sua variazione, oppure a mani proprie della persona	
indicata come rappresentante dell'appaltatore durante la conduzione dei lavori.	
TUTTO CIÒ PREMESSO	
Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente	
narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono	
e stipulano quanto segue:	
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
Articolo 1 - Oggetto del contratto	
1. La Città metropolitana concede l'appalto relativo ai lavori per il recupero e la	
riqualificazione ad uso ciclopedonale del tracciato ferroviario dismesso	
Bologna Verona all'appaltatore che, come sopra costituito accetta sotto	
l'osservanza piena, assoluta, ed inscindibile delle condizioni previste dalla determina	
l'osservanza piena, assoluta, ed inscindibile delle condizioni previste dalla determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva del Servizio	
dirigenziale di aggiudicazione definitiva del Servizio	
dirigenziale di aggiudicazione definitiva del Servizio	
dirigenziale di aggiudicazione definitiva del Servizio	
dirigenziale di aggiudicazione definitiva del Servizio	
dirigenziale di aggiudicazione definitiva del Servizio	
dirigenziale di aggiudicazione definitiva del Servizio	
dirigenziale di aggiudicazione definitiva del Servizio	
dirigenziale di aggiudicazione definitiva del Servizio	

aumento del corrispettivo derivante dall'offerta economica presentata in sede di	
gara, ma sono comprese nel prezzo contrattuale. Tali miglioramenti sono	
specificamente indicati nell'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale	
del presente contratto, denominato "Offerta Tecnica".	
Articolo 2 - Documenti che fanno parte del contratto	
1. Formano parte integrante e sostanziale del presente Atto i seguenti documenti:	
a) capitolato generale d'appalto approvato con D.M. LL.PP. del 19 aprile 2000 n.	
145 per le parti non abrogate;	
b) capitolato speciale d'appalto redatto dall'Ufficio tecnico;	
c) elenco prezzi unitari posto a base di gara;	
d) computo metrico estimativo;	
e) elaborati grafici progettuali;	
f) cronoprogramma dei lavori;	
g) piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi degli artt. 90 e 91 del	
D.Lgs. n. 81/2008;	
h) piano operativo di sicurezza redatto dall'appaltatore ai sensi dell'art. 96, c. 1,	
lett. g) del D.Lgs. 81/2008;	
i) "offerta tecnica" dell'Appaltatore.	
2. I documenti indicati alle lettere e), f), g) e h) sottoscritti digitalmente dalle parti	
come sopra costituite contestualmente alla stipula del presente Atto, non vengono	
materialmente allegati al presente contratto e restano depositati nel fascicolo	
Articolo 3 - Norme da applicare all'appalto	
 1. Si applicano all'appalto, oltre a quanto previsto dal presente contratto d'appalto e	
dal capitolato speciale, le norme statali e regionali in materia di opere pubbliche, di	
sicurezza nei cantieri, di tutela del lavoro, di tutela ambientale e di regolazione dei	

negozi giuridici (contenute in leggi, regolamenti, decreti, circolari). 2. Si richiamano in particolare: il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 (per le parti non abrogate dal Decreto di cui sopra); il Regolamento approvato con D.M. MIT 7 marzo 2018, n. 49; le disposizioni in vigore del Capitolato generale d'appalto di cui al D.M.LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145; il D. Lgs. 152/2006 s.m.i.; il D. Lgs. n. 81/2008; le norme vigenti in materia di assunzioni (comprese quelle obbligatorie e le garanzie per i disabili), tutela dei lavoratori, assistenza sociale, assicurazione e prevenzione degli infortuni dei lavoratori; le disposizioni vigenti in materia di trattamento economico e normativo della manodopera; la legislazione in materia di circolazione stradale, tutela e conservazione del territorio e dell'ambiente; le norme in materia di prevenzione mafiosa; le disposizioni in materia di impiantistica e di sicurezza degli impianti. Articolo 4 - Corrispettivo dell'appalto 1. Il corrispettivo dovuto dalla Città metropolitana all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € (Euro), comprensivo degli oneri del personale soggetti a ribasso pari 59.400,00 (Euro cinquantanovemilaquattrocento/00), non soggetti a ribasso. Tale

importo è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale, nella quale il	
 direttore dei lavori terrà conto delle eventuali diminuzioni, aggiunte o modificazioni	
 apportate al progetto originale.	
 2. Il corrispettivo comprende anche:	
a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi,	
ecc. per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;	
b) per gli operai ed i mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi degli attrezzi	
ed utensili del mestiere e dei dispositivi di protezione individuale, nonché le	
quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed indennità varie;	
c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera	
pronti al loro uso;	
d) per i lavori: tutte le spese per mezzi d'opera, opere provvisionali, assicurazioni	
di ogni specie, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di	
occupazioni temporanee, e quanto occorra per dare il lavoro compiuto a regola	
d'arte, intendendosi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore	
dovrà sostenere a tale scopo.	
3. Al presente appalto non si applica la revisione prezzi.	
Articolo 5 - Variazioni al progetto ed al corrispettivo	
1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta	
dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente	
approvata dalla Città metropolitana nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati	
all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 nonché all'art. 8 del D.M. 49/2018.	
 2. In caso di varianti sarà redatta ed approvata, ove prevista dalle norme citate, una	
 perizia contenente tutti i patti e condizioni relativi anche ad eventuali nuovi prezzi	
non previsti nell'Elenco prezzi unitari posto a base di gara.	

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI	
Articolo 6 - Consegna dei lavori - Tempo utile per dare compiuti i lavori	
(Nel caso di consegna avvenuta in via d'urgenza, in fase di stipula inserire il	
capoverso seguente ed eliminare/rinumerare i restanti)	
1. A seguito dell'autorizzazione alla consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi	
dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 si è proceduto alla stessa come da	
verbale in data	
1. La consegna dei lavori verrà effettuata ai sensi dell'art. 5 del D.M. 49/2018.	
2. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla	
data di stipula.	
3. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stabilito in giorni 545	
(cinquecentoquarantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale	
di consegna dei lavori.	
È tuttavia richiesto che i lavori indicati nel computo metrico come "TOTALE	
TRONCO 3 - da Crevalcore a S. Felice sul Panaro" siano compiuti entro e non oltre	
150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti sempre dalla data del	
verbale di consegna dei lavori.	
I tempi di cui sopra, ai sensi dell'art. 40, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, sono	
comprensivi dei giorni di prevedibile andamento stagionale sfavorevole, pertanto	
per tali motivi non potrà essere concesso alcun differimento del termine di	
ultimazione dei lavori.	
4. Il certificato di ultimazione verrà redatto dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art.	
12 del D.M. n.49/2018, a seguito di comunicazione dell'appaltatore. Il certificato di	
ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore	
a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da	

parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla	
funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia	
del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che	
accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.	
5. La Città metropolitana si riserva di prendere in consegna parzialmente o	
totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori; in tal caso	
ne dà comunicazione all'appaltatore per iscritto e questi non può opporvisi per alcun	
motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto	
apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni	
che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.	
6. Le eventuali proroghe all'ultimazione dei lavori saranno concesse dal	
responsabile del procedimento nei termini e con le modalità previste dall'art. 107,	
comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.	
Articolo 7 - Programma esecutivo dei lavori	
1. L'appaltatore è tenuto a redigere un programma esecutivo dei lavori ai sensi	
dell'art. 1, comma 1, lett. f) del D.M. n.49/2018, e nel rispetto dell'art. 1.6 del	
Capitolato speciale d'appalto.	
Articolo 8 - Penalità in caso di ritardo	
1. La Città metropolitana applicherà una penale dello 0,5 per mille dell'ammontare	
netto contrattuale per ogni giorno di ritardo non giustificato nella ultimazione dei	
lavori in applicazione dell'art 113bis del D.Lgs n. 50/2016.	
Le penali non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% di detto	
ammontare netto contrattuale.	
La penale sarà applicata in sede di conto finale e l'importo complessivo della stessa	
sarà trattenuto dalla rata di saldo.	

2. Qualora l'importo complessivo della penale diventi superiore al 10% dell'importo	
contrattuale, la Città metropolitana potrà procedere alla risoluzione del contratto.	
 3. La Città metropolitana applicherà anche una penale dello 0,5 per mille	
dell'ammontare netto contrattuale dei lavori indicati nel computo metrico come	
"TOTALE TRONCO 3 – da Crevalcore a S. Felice sul Panaro" per ogni giorno di	
ritardo non giustificato nella ultimazione degli stessi.	
4. Nel caso di cui al comma precedente, resta comunque salva la possibilità della	
Città metropolitana di procedere alla risoluzione del contratto.	
5. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale	
disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile	
all'appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente	
sproporzionate, rispetto all'interesse della Città metropolitana. La disapplicazione	
non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.	
6. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Città metropolitana su	
proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo	
di collaudo ove costituito.	
7. L'applicabilità di quanto sopra è subordinata alla tempestiva comunicazione	
scritta alla Città metropolitana, da parte dell'appaltatore, delle cause ostative	
all'ultimazione dei lavori o al rispetto delle scadenze fissate dal programma	
esecutivo.	
Articolo 9 - Sospensioni dei lavori	
1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori saranno disposte ai sensi dell'art. 107 del	
D.Lgs. 50/2016.	
2. Durante i periodi di sospensione sono a carico dell'appaltatore gli oneri di	
guardiania e manutenzione delle opere e delle apparecchiature installate o	

magazzinate in cantiere.	
3. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'appaltatore,	
resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui all'art.40 del	
D.P.R. n. 207/2010.	
4. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da	
quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, il risarcimento	
dovuto all'appaltatore sarà quantificato sulla base dei criteri previsti all'art. 10, c. 2,	
lett. a), b), c), d) del DM 49/18.	
Articolo 10 - Pagamenti in acconto e pagamento a saldo	
1. In applicazione dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 è prevista la	
corresponsione all'appaltatore dell'anticipazione pari al 20% dell'importo	
contrattuale, previa prestazione di apposita garanzia fidejussoria, entro quindici	
giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del	
procedimento. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione,	
se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi	
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza	
dalla data di erogazione della anticipazione.	
2. La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata sulla base dei prezzi indicati	
nell'Elenco prezzi unitari di progetto (costituenti i prezzi unitari contrattuali).	
3. I pagamenti verranno effettuati al maturare di stati di avanzamento dei lavori di	
importo netto non inferiore a € 500.000,00, al lordo della ritenuta dello 0,50% di cui	
all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016; le ritenute possono essere svincolate	
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Città	
 metropolitana del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio	
del documento unico di regolarità contributiva. L'appaltatore è tenuto ad emettere	

le fatture relative ai pagamenti in modalità elettronica attraverso il Sistema di	
Interscambio per la fatturazione alle Pubbliche Amministrazioni (codice univoco	
ufficio UFWYWE).	
4. Il pagamento della prima rata di acconto non potrà comunque essere effettuato se	
non dopo la stipula del contratto.	
5. I manufatti a piè d'opera, stabilito il prezzo a piè d'opera nel capitolato speciale e	
sempre che siano stati accettati dalla direzione lavori, verranno compresi negli stati	
d'avanzamento lavori per i pagamenti suddetti in misura non superiore alla metà del	
prezzo a piè d'opera. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a	
rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei	
lavori nel caso in cui il direttore dei lavori ne accerti l'esecuzione senza la necessaria	
diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la	
loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.	
6. La redazione, da parte del direttore dei lavori, di ciascuno degli stati	
d'avanzamento avverrà entro 30 giorni dal raggiungimento dell'importo stabilito al	
comma 3 del presente articolo (importo ricavato dall'annotazione delle lavorazioni	
sul registro di contabilità).	
In ogni caso il certificato di pagamento sarà emesso dal responsabile del	
procedimento non oltre 30 giorni dalla data dello stato di avanzamento emesso dal	
direttore dei lavori, fatta salva l'acquisizione del DURC in corso di validità; quanto	
sopra viene espressamente pattuito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4,	
comma 6, del D.Lgs. n. 231/2002 nel testo vigente.	
Il pagamento avverrà, con l'emissione del mandato, entro 30 giorni dalla data del	
certificato di pagamento.	
7. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del	

cottimista entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi	
confronti, la Città metropolitana sospenderà il successivo pagamento a favore	
 dell'appaltatore.	
7 bis. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di	
regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del	
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105,	
impiegato nell'esecuzione del contratto, la Città metropolitana trattiene dal	
certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo	
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la	
cassa edile.	
7 ter. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale	
dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e	
cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 163/06, impiegato nell'esecuzione del	
contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto	
inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici	
giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata	
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra	
assegnato, la Città metropolitana potrà pagare anche in corso d'opera direttamente ai	
lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute	
all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso	
in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs.	
50/2016.	
8. In corrispondenza di ogni SAL, verrà corrisposta all'impresa la quota parte di	
oneri della sicurezza proporzionale all'importo dello stesso SAL.	
9. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico	

 bancario sul conto corrente IBAN sul quale sono delegate ad	
operare le seguenti persone:indicare generalità e codice fiscale delle	
persone delegate ad operare sul c/c comunicate dall'Impresa	
10. Il conto finale dei lavori dovrà essere compilato dal direttore dei lavori entro 30	
giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, e trasmesso al responsabile	
del procedimento che dovrà invitare l'appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di	
30 giorni. Qualora l'appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve	
già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale sarà considerato come da lui	
definitivamente accettato.	
11. Il certificato di pagamento della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare,	
sarà emesso entro 30 giorni dal certificato di collaudo, fatta salva l'acquisizione	
del DURC in corso di validità e il relativo pagamento sarà effettuato entro i	
successivi 30 giorni. Quanto sopra viene espressamente pattuito ai sensi e per	
gli effetti di cui all'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2002 nel testo vigente, in	
ragione della natura particolare del contratto trattandosi di opera pubblica.	
E' facoltà della Città metropolitana provvedere all'emissione di un ultimo stato	
d'avanzamento, qualunque sia il suo importo, prima del conto finale.	
12. Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 il pagamento della rata di	
saldo è subordinato alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di una garanzia	
fideiussoria pari all'importo della rata stessa, maggiorata dell'IVA e degli interessi	
legali calcolati per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di	
 legali calcolati per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell'art.	
collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell'art.	
collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D. Lgs n.50/2016. In mancanza della garanzia fideiussoria il	

13. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione	
dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.	
14. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento relativi agli	
acconti e alla rata di saldo rispetto ai termini previsti ai commi 6 e 11, spettano	
all'appaltatore gli interessi legali e, qualora il ritardo superi i 60 gg., moratori nella	
misura di cui al D.Lgs. 231/2002 nel testo vigente.	
Articolo 11 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	
1. L'Appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi	
finanziari di cui alla Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonchè	
delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i. e in particolare:	
• utilizzare il conto corrente indicato all'art. precedente, dedicato alla commessa	
di cui trattasi,	
registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto,	
• effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale,	
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena	
tracciabilità delle operazioni, riportanti il codice identificativo di gara (CIG) e	
il codice unico di progetto (CUP), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma	
3, della legge citata.	
2. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia	
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità	
finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Città	
metropolitana e alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo di Bologna.	
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di	
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la	
risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art.3, c. 9 bis, della legge citata.	

 4. In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le	
sanzioni di cui all'art. 6 della legge citata.	
 Articolo 12 - Pagamenti per lavori non previsti – Nuovi prezzi	
 1. Per l'esecuzione di lavorazioni non previste, per le quali non si hanno i prezzi	
corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi, a norma dell'art. 8,	
 commi 5 e 6, del D.M. n. 49/2018, che sono soggetti al ribasso d'asta.	
 2. L'approvazione dei nuovi prezzi non compete al Responsabile del procedimento	
 ma alla Città metropolitana, su proposta dello stesso, qualora tali nuovi prezzi	
 comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico.	
 Articolo 13 – Ulteriori oneri a carico dell'appaltatore	
 1. All'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà effettuare la denuncia di nuovo lavoro	
all'INAIL.	
 2. Durante l'esecuzione l'Appaltatore dovrà:	
 - trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Città	
 metropolitana nei propri confronti, le fatture quietanzate dei subappaltatori;	
 - osservare le disposizioni dei piani di sicurezza indicati all'art. 2 del presente	
contratto.	
 3. Ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento lavori, se previsti, e/o del conto	
finale, la Città metropolitana acquisirà direttamente il DURC.	
 4. L'appaltatore, consapevole delle conseguenze di cui all'art. 53, comma 16-ter del	
D.Lgs. n.165/2001, si impegna a non avvalersi dell'attività lavorativa o professionale	
di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con la	
 Provincia di Bologna (ora Città metropolitana), esercitando poteri autoritativi o	
negoziali nei propri confronti.	

 Articolo 14 - Cessione del contratto – Cessione dei crediti	
 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto	
dall'art.106, comma 1, lett.d), del D.Lgs. 50/2016	
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs.	
50/2016, alle condizioni previste dalla L. 52/1991.	
Con la certificazione dei crediti di cui al Decreto Ministero dell'Economia e delle	
Finanze 25/06/2012 (G.U. 02/07/2012 n. 152) la Città metropolitana accetta	
preventivamente la possibilità che il credito venga ceduto a banche o intermediari	
finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente.	
3. Il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, deve essere stipulato	
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato al	
responsabile del procedimento, via San Felice, 25, Bologna.	
4. La cessione del credito è efficace ed opponibile se entro 45 giorni dalla notifica di	
cui al punto precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e	
cessionario.	
Art. 15. Contestazioni tra la Città metropolitana e l'appaltatore	
1. Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile del	
procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire	
sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro	
quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della	
questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del	
procedimento è comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi,	
salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della	
sottoscrizione.	
2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio	

con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando	
questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è	
comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei	
lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di	
osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente	
accettate.	
3. L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo	
verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni	
dell'appaltatore.	
4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.	
Articolo 16 - Risoluzione anticipata del contratto	
1. La Città metropolitana potrà procedere alla risoluzione del contratto oltre che nei	
casi specificatamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto, nei casi	
previsti dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016. La Città metropolitana potrà procedere	
inoltre alla risoluzione del contratto in caso di violazione da parte dell'appaltatore e	
dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di	
comportamento di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR	
n.62/2013), per quanto compatibili; il predetto Codice pur non venendo	
materialmente allegato al contratto viene consegnato in copia all'appaltatore	
contestualmente alla sottoscrizione del medesimo.	
In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva	
dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del	
procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei	
lavori, propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e	
assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle	

controdeduzioni.	
2. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata	del contratto, l'appaltatore avrà diritto
solamente al pagamento dei lavori regolarmo	ente eseguiti; tale importo sarà decurtato
della somma corrispondente agli oneri agg	untivi derivanti dallo scioglimento del
contratto, fatto salvo il risarcimento dei dann	i.
3. In qualsiasi caso di risoluzione anticipa	ta del contratto l'appaltatore, entro 15
giorni dalla comunicazione effettuata dalla	Città metropolitana, dovrà provvedere a
sgomberare il cantiere dai materiali e mez	zi di sua proprietà e ad immettere nel
possesso del cantiere il nuovo appaltatore	individuato dalla Città metropolitana.
Ogni contestazione in merito alla legittimi	à dello scioglimento del contratto non
potrà essere invocata dall'appaltatore per rifi	utare o ritardare tale adempimento.
Articolo 17 - Recesso dal contratto e ricon	oscimento del decimo
1. (Inserire per contratti di importo supe	riore a 150.000 euro quando non sia
pervenuta la comunicazione antimafia) Fern	o restando quanto previsto dagli articoli
88, comma 4-ter del decreto legislativo	
	6 settembre 2011, n. 159, la Città
metropolitana ha il diritto di recedere in q	
	nalunque momento dal contratto previo
metropolitana ha il diritto di recedere in q	dei materiali utili esistenti in cantiere,
metropolitana ha il diritto di recedere in q pagamento dei lavori eseguiti e del valore	dei materiali utili esistenti in cantiere,
metropolitana ha il diritto di recedere in que pagamento dei lavori eseguiti e del valore oltre al decimo dell'importo delle opere no	dei materiali utili esistenti in cantiere, n eseguite, e con le modalità precisate
metropolitana ha il diritto di recedere in que pagamento dei lavori eseguiti e del valore oltre al decimo dell'importo delle opere no dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.	dei materiali utili esistenti in cantiere, n eseguite, e con le modalità precisate le controversie
metropolitana ha il diritto di recedere in que pagamento dei lavori eseguiti e del valore oltre al decimo dell'importo delle opere no dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016. Articolo 18 - Contenzioso e definizione dei	dei materiali utili esistenti in cantiere, n eseguite, e con le modalità precisate le controversie documenti contabili l'importo dell'opera
metropolitana ha il diritto di recedere in que pagamento dei lavori eseguiti e del valore oltre al decimo dell'importo delle opere no dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016. Articolo 18 - Contenzioso e definizione de 1. Qualora per effetto di riserve iscritte sui	dei materiali utili esistenti in cantiere, n eseguite, e con le modalità precisate le controversie documenti contabili l'importo dell'opera porto contrattuale, il responsabile del
metropolitana ha il diritto di recedere in quagamento dei lavori eseguiti e del valore oltre al decimo dell'importo delle opere no dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016. Articolo 18 - Contenzioso e definizione de 1. Qualora per effetto di riserve iscritte sui possa variare tra il 5% e il 15% dell'im	dei materiali utili esistenti in cantiere, n eseguite, e con le modalità precisate le controversie documenti contabili l'importo dell'opera porto contrattuale, il responsabile del a relazione del direttore dei lavori e
metropolitana ha il diritto di recedere in quagamento dei lavori eseguiti e del valore oltre al decimo dell'importo delle opere no dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016. Articolo 18 - Contenzioso e definizione dei 1. Qualora per effetto di riserve iscritte sui possa variare tra il 5% e il 15% dell'improcedimento, acquisita immediatamente	dei materiali utili esistenti in cantiere, n eseguite, e con le modalità precisate le controversie documenti contabili l'importo dell'opera porto contrattuale, il responsabile del a relazione del direttore dei lavori e infondatezza delle riserve ai fini del

del D. Lgs. 50/16, proposta motivata di accordo bonario. In merito a tale proposta la	
Città metropolitana e l'appaltatore dovranno pronunciarsi entro 45 giorni.	
1 bis. Ai sensi dell'art. 205, comma 2, del D.Lgs. 50/16, non possono essere oggetto	
di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica.	
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la	
materia del contendere relativamente alle riserve iscritte.	
3. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo bonario, non si farà ricorso	
all'arbitrato.	
3 bis. L'appaltatore, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero	
inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso	
giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.	
4. Le parti concordano che il Foro competente in merito alle controversie giudiziarie	
è quello di Bologna.	
5. In nessun caso l'appaltatore potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori,	
nel corso delle procedure di cui sopra.	
Articolo 19 - Collaudo, gratuita manutenzione	
1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro il termine perentorio di 6 (sei)	
mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume	
carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorsi due mesi da	
quest'ultimo termine, il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato	
anche in assenza di atto formale di approvazione. Quanto sopra viene	
espressamente pattuito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 6, del	
D.Lgs. n. 231/2002 nel testo vigente.	
2. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la	
difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Città	

metropolitana prima della emissione del certificato di collaudo.	
3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla	
gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino	
all'emissione del certificato di collaudo.	
Qualora l'appaltatore non provvedesse alla manutenzione, anche a seguito di invito	
 scritto da parte della direzione lavori (invito indicante un termine preciso entro il	
 quale condurre la manutenzione), si procederà d'ufficio addebitando la spesa	
all'appaltatore.	
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo e inerente il	
collaudo dei lavori, si rimanda al Titolo X del D.P.R. n. 207/2010.	
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI	
Articolo 20 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e	
assistenza	
1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel	
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per	
il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, nonché l'art. 36 della	
legge 20 maggio 1970 n. 300.	
2. L'appaltatore dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei	
lavori in appalto2, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti	
dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e	
nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle	
successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo	
 applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.	
3. L'appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti	
2Se Cooperativa, anche nei confronti dei soci.	

 collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro rinnovazione. Detti obblighi	
vincolano l'appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle	
Associazioni stipulanti o receda da esse. L'appaltatore è inoltre responsabile in	
rapporto alla Città metropolitana dell'osservanza delle norme di cui al presente	
punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro	
 dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del	
subappalto.	
4. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,	
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà	
paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.	
Articolo 21 - Subappalto	
1. E' ammesso il ricorso al subappalto con le modalità ed alle condizioni previste	
dalla normativa vigente (art. 105 del D. Lgs. 50/2016).	
1 bis. La Città metropolitana acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità	
relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione.	
2. L'Appaltatore si impegna a verificare l'idoneità tecnico-professionale del	
subappaltatore sulla base della documentazione di cui all'allegato XVII del D.Lgs.	
81/08.	
3. L'Appaltatore si impegna ad effettuare le medesime verifiche anche nei confronti	
degli altri sub-contraenti di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.	
4. L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto con i subappaltatori e i sub-	
contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, a pena di	
nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli	
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. 136/10 e ss.mm.ii.	
5. Al fine di consentire alla Città metropolitana di effettuare la verifica prevista	

 all'art. 3, comma 9, della L. 136/2010, l'Appaltatore deve trasmettere i contratti	
sottoscritti con i sub-contraenti recanti la clausola di cui sopra relativa agli obblighi	
di tracciabilità dei flussi finanziari.	
6. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per	
due volte consecutive, la Città metropolitana pronuncia, previa contestazione degli	
addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici	
giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione.	
Articolo 22 - Garanzia definitiva	
1. La garanzia definitiva deve essere reintegrata ogni volta che la Città	
metropolitana abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale. In caso di	
inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata detraendo tale somma dai	
pagamenti ancora da corrispondere all'appaltatore.	
2. Lo svincolo progressivo della garanzia avverrà ai sensi dell'art. 103, comma 5,	
del D. Lgs. 50/2016.	
3. La cauzione cesserà di avere effetto solo all'emissione del certificato di collaudo	
provvisorio/regolare esecuzione.	
4. (Caso di raggruppamento temporaneo di imprese). La garanzia definitiva è	
presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i	
concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.	
Articolo 23 - Assicurazioni per il danneggiamento o la distruzione di opere e/o	
impianti e per responsabilità civile verso terzi	
1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore si impegna	
a costituire e a trasmettere, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una	
copertura assicurativa che copra i danni subiti dalla Città metropolitana a causa del	
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche	

preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori con i seguenti massimali: massimale per danni alle opere o agli impianti, anche preesistenti, durante l'esecuzione dei lavori pari ad Euro 3.500.000,00, responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori pari ad Euro 5.000.000,00. 2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori, e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 3. La polizza assicurativa di cui al comma 1 prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. (Caso di raggruppamento temporaneo di imprese). 4. Le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia. Articolo 25 - Validità e spese di contratto Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, come pure i relativi tributi fiscali, eccetto l'I.V.A., ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. n. 207/10, sono a carico dell'appaltatore. In particolare l'imposta di bollo e di registrazione relative al presente contratto sono state versate come da documentazione in atti al PG Il presente contratto, formato e stipulato in modalità digitale, è stato redatto da me, Ufficiale Rogante dell'Amministrazione Città metropolitana di Bologna, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. _____pagine

 intere e n righe della a video.	
 Io sottoscritto, Segretario Generale della Città metropolitana, attesto che i certificati	
di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1	
lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005.	
Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante dell'Amministrazione Città	
metropolitana di Bologna, letto (esclusi i documenti parte integrante del presente	
atto, avendone le parti presa conoscenza) alle parti contraenti che, riconosciutolo	
conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma	
digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del D. Lgs. n. 82/2005.	
Le parti dichiarano di accettare espressamente le seguenti clausole contrattuali:	
• termini per l'emissione dello stato di avanzamento e del certificato di pagamento	
(art. 10 c. 6);	
• termine per l'emissione del conto finale (art. 10 c. 10);	
• termini per l'emissione del certificato di pagamento della rata di saldo e per il	
relativo pagamento (art. 10 c. 11);	
• termine per l'emissione del certificato di collaudo (art. 19 c. 1).	
La sottoscrizione del presente atto vale quindi, con riferimento alle clausole di cui ai	
punti precedenti, come doppia sottoscrizione ai sensi degli articoli 1341-1342 del	
Codice Civile.	
Città metropolitana: il Dirigente del Servizio Dott. Ing	
Appaltatore: il legale rappresentante Sig	
Il Segretario Generale: Dott. Roberto Finardi	
Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio	
2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) , per l'importo di € 45,00.	
 Documento firmato digitalmente	